



COMUNE di DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari

SERVIZIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 – Presupposto

1. Il presupposto del Canone si individua:

a) Nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (ad esclusione delle occupazioni soprastanti realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) e degli spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (ad esempio strade vicinali soggette a pubblico passaggio).

b) Nella diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, da chiunque effettuata a qualunque titolo tranne i casi di esenzione, mediante impianti installati:

1. su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
2. su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
3. all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica tesi a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 3 - Soggetto obbligato

1. Il Canone di Occupazione è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio; nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti obbligati in solido al pagamento del canone.

2. Il Canone Pubblicitario, in via principale, è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, da colui che dispone a qualsiasi titolo

del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità o ancora il soggetto pubblicizzato.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Articolo 4 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

1. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti comunali, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza avere ottenuto la concessione e avere pagato il relativo canone.

2. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, anche con insegne pubblicitarie, deve farne richiesta formale al Comune.

3. Gli uffici comunali di seguito elencati sono competenti al rilascio delle concessioni/autorizzazioni secondo quanto disposto dai loro rispettivi regolamenti, previa verifica del pagamento del canone da parte del richiedente quantificato dall'ufficio tributi:

a) **Ufficio Edilizia privata:** occupazioni suolo pubblico per lavori edili, passi carrabili;

b) **Ufficio Attività Produttive:** occupazioni suolo pubblico per l'esercizio del commercio e assegnazioni dei posteggi ricorrenti presso i mercati;

c) **Ufficio Polizia Locale:** assegnazioni dei posteggi giornalieri nelle aree destinate al commercio in forma ambulante; tutte le altre occupazioni non comprese nei punti precedenti o successivi.

d) **Ufficio Tributi:** Installazione impianti pubblicitari e Pubbliche Affissioni;

e) **Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio:** Occupazioni del Territorio Comunale con cavi e condutture;

4. Le attività di quantificazione e riscossione del Canone vengono svolte ordinariamente da parte dell'Ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione

Articolo 5 - Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione.

1. Nel caso in cui il titolare della concessione o autorizzazione, essendo in difetto con il pagamento del relativo canone, non provveda a regolarizzare il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di messa in stato di mora da parte dell'Ufficio Tributi, oppure nel caso di gravi violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento, l'ufficio che ha rilasciato la concessione o autorizzazione avrà titolo per procedere alla loro revoca.

2. In caso di revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, si procederà alla restituzione del canone pagato in eccesso, dal giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio pubblico occupato, o della rimozione dell'impianto pubblicitario, fino all'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione o della autorizzazione per colpa del concessionario o dell'autorizzato, il Comune provvederà a trattenere il canone pagato a titolo di penale.

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.

5. Nel caso di rinuncia alla concessione di occupazione, se questa non è ancora iniziata, si ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Se invece l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 6- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

3. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone, da richiedersi secondo le procedure indicate all'articolo 4 e seguenti del presente regolamento.

Articolo 7- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile secondo le materie di cui all'articolo 4 comma 3 sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 8 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone, da richiedersi secondo le procedure indicate all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 9 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo. In ogni caso l'autorizzazione/ concessione dovrà essere conforme alle prescrizioni dell'adottato Piano di Classificazione acustica Comunale di cui alla delibera di Consiglio Comunale n 35/2011.

Articolo 10- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 11 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma,

contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un

esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio;
- b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.

3. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – classificazione strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente capo le strade del Comune sono classificate in un'unica categoria.

Articolo 16 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari, nei seguenti modi:

- direttamente presso la Tesoreria comunale
- attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune
- attraverso la piattaforma pagoPA.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. È ammessa la possibilità del versamento in tre rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.

3. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a € 5,00.

4. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il canone verrà richiesto ai soggetti obbligati con apposita comunicazione, nella quale verranno indicate le scadenze di pagamento.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione del canone annuale seppur sono escluse le sospensioni delle rate concesse in seguito ad attività di accertamento).

Articolo 18- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 19- Accertamento e sanzioni ed eventuali rateizzazioni

1. **Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate** si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica **un'indennità** pari al canone maggiorato del 50 per cento

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la **sanzione amministrativa** del 100 per cento del Canone dovuto.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le seguenti condizioni:

- a) presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere al giudice ordinario o entro 30 giorni dalla notifica della pronuncia dello stesso giudice (cessazione materia del contendere o sentenza di soccombenza);
- b) contestuale adesione all'accertamento, con espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento;
- c) pagamento per intero delle sanzioni irrogate, degli interessi liquidati e delle spese addebitate;
- d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- e) corresponsione degli interessi al tasso legale corrente con maturazione giornaliera decorrente dalla data di esigibilità.

7. La dilazione di pagamento prevede per importi complessivi superiori a 2 mila euro, prevede la presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

8 La dilazione di pagamento, eventualmente riconosciuta sulle somme accertate per il mancato pagamento del Canone, sarà autorizzata secondo le seguenti modalità:

- Da € 200,00 a € 2.000,00 – rate mensili da € 100,00 (massimo 20 mesi);
- Da € 2.000,01 a € 5.000,00 – rate mensili da € 200,00 (massimo 25 mesi);
- Da € 5.000,01 a € 6.000,00 – rate mensili da € 240,00 (massimo 25 mesi);
- Da € 6.000,01 a € 25.000,00 – rate mensili da € 500,00 (massimo 36 mesi);
- Oltre € 25.000,00 – rate mensili da € 500,00 (massimo di 50 mesi).

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Si rimanda all'articolo 12 per le modalità di applicazione del canone e la determinazione della superficie tassabile soggetta al pagamento del canone.

Articolo 21- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti, palloni frenati o simili per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 50 punti percentuali.

2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali. Quando la quantificazione in metri quadrati del materiale pubblicitario distribuito non risulta semplice ed intuitivo si prevede una tariffa forfettaria giornaliera di € 10,00.

3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari a € 5,00.

Articolo 22– Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Decimomannu costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 26- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può decidere di concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Per le affissioni richieste con urgenza per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

8. Nel sito internet Istituzionale, in apposita sezione sono pubblicati le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni. Il registro cronologico delle commissioni è disponibile per la consultazione presso l'ufficio competente.

Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica la **sanzione amministrativa** del 100 per cento del Canone dovuto.

Articolo 30 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 31 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, nei seguenti modi:

- direttamente presso la Tesoreria comunale
- attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune
- attraverso la piattaforma pagoPA.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile secondo le materie di cui all'articolo 5 comma 3 sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Ufficio Competente rileva la violazione, e adotta gli idonei provvedimenti sanzionatori, disponendo altresì la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo

restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di **concessione** per **occupazioni permanenti** deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di **autorizzazione** per **occupazioni temporanee** deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari con allegata planimetria;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

8 il presente articolo non si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche in occasione della festività di Santa Greca di Settembre e Maggio per le quali valgono esclusivamente le disposizioni contenute negli specifici Regolamenti.

Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio il rilascio degli atti di autorizzazione per le occupazioni temporanee e di concessione per le occupazioni permanenti sono di competenza degli uffici indicati all'articolo 4 comma 3 del presente regolamento.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 41 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni permanenti, diverse dai passi carrabili specificatamente disciplinati dall'articolo 49, sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 40, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 40 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa di base annua e la tariffa di base giornaliera sulle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade e degli spazi pubblici, che tenga conto del sacrificio imposto alla collettività e all'attività svolta;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari; *(la misura in metri lineari non è richiamata dalla norma ma può essere riferita alla quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale)*
- c) durata dell'occupazione.

3. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 47 - Classificazione delle strade e degli spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune e gli spazi pubblici sono classificati in tre zone.

2. Rientrano nella **zona A** le strade classificate di tipo C) nella tavola 4 allegata al piano urbanistico comunale vigente ed al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B) e le aree mercatali come individuate dalla delibera della Giunta comunale.

3. Rientrano nella **zona B** le strade classificate A) e B) e tutte quelle di nuova realizzazione non ancora censite nell'Allegato B). Rientrano altresì nella zona B tutti gli spazi pubblici di versi da quelli elencati nel successivo comma 4.

4. Rientrano nella **zona C)** gli spazi pubblici di seguito elencati:

- a) Zona Fieristica o Polo Fieristico;
- b) Area Antistante Campi Sportivi Via Aie;
- c) Parco Comunale;

5. Nella zona A viene applicata la tariffa più elevata come previsto al comma 1 dell'articolo 46 del presente regolamento, senza alcuna riduzione.

6. Nella zona B si applica la tariffa di cui al comma 5 ridotta in misura del 20 per cento.

7. Nella zona C si applica la tariffa di cui al comma 5 ridotta in misura del 50%.

Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe. Alle occupazioni temporanee di durata fino alle nove ore si applicano le tariffe di cui all'articolo 46 comma 1 frazionata per ore in relazione all'effettiva durata dell'occupazione.

Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

2. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

5. Per le occupazioni del sottosuolo diverse da cavi e condutture la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

7. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono stabilite le tariffe da applicarsi alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche in occasione della festività di Santa Greca di Settembre e Maggio.

Articolo 50 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Sono considerati accessi a raso quegli accessi ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comportano alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

3. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dall'accesso carrabile, anche se a raso, possono tuttavia essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con rilascio di apposita concessione al titolare per la realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate.

4. La superficie dei passi carrabili e degli accessi a raso si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Ad essa va sommata l'area di cui al precedente comma 3.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, o realizzati dal privato nell'ambito delle lottizzazioni convenzionate, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del **10** per cento.

6. Per i passi carrabili di cui al comma 1, si applica la tariffa standard prevista al comma 1 dell'articolo 46, indipendentemente dalle zone individuate all'articolo 47.

7. Gli accessi a raso che siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico non sono assoggettati al pagamento del canone.

8. L'accesso a raso è invece soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui, su espressa richiesta dei proprietari, il Comune rilasci apposita concessione. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, è limitata ad una superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso, né tantomeno di parcheggiarvi il proprio veicolo. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta al 50 per cento, indipendentemente dalle zone individuate all'articolo 47

9. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa Standard è ridotta al 10 per cento.

10. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità della tariffa standard.

11. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni temporanee stagionali, di durata non superiore ai 180 giorni, effettuate da attività commerciali e artigianali, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, alla tariffa standard di cui all'articolo 46, comma 1, si applica una riduzione del 50 per cento.
- b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 30 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
- c) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento nella zona B e del 50 per cento nella zona C come identificate all'articolo 47.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive, patrocinate dall'Ente, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici.
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 2 ore;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) le occupazioni necessarie in periodi emergenziali e di grave pregiudizio della salute pubblica, per le attività che necessitano anche una diversa organizzazione del lavoro e modalità operative diverse da quelle ordinarie, effettuate da attività commerciali, artigianali, imprese ed associazioni culturali, formative e sportive operanti nel territorio comunale;
- i) i passi carrabili che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro 30 giorni dall'approvazione delle tariffe di ciascun anno o comunque non oltre il 30 giugno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato attraverso la piattaforma pagoPA e gli strumenti di pagamento elettronici eventualmente resi disponibili dal Comune.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 58 - Sanzioni

1. **Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate** si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica **un'indennità** pari al canone maggiorato del 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica **la sanzione amministrativa** del 100 per cento del Canone dovuto.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni

amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le seguenti condizioni:

- a) presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere al giudice ordinario o entro 30 giorni dalla notifica della pronuncia dello stesso giudice (cessazione materia del contendere o sentenza di soccombenza);
- b) contestuale adesione all'accertamento, con espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento;
- c) pagamento per intero delle sanzioni irrogate, degli interessi liquidati e delle spese addebitate;
- d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- e) corresponsione degli interessi al tasso legale corrente con maturazione giornaliera decorrente dalla data di esigibilità.

8. La dilazione di pagamento prevede per importi complessivi superiori a 2 mila euro, prevede la presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

9 La dilazione di pagamento, eventualmente riconosciuta sulle somme accertate per il mancato pagamento del Canone, sarà autorizzata secondo le seguenti modalità:

- Da € 200,00 a € 2.000,00 – rate mensili da minimo € 100,00 (massimo 20 mesi);
- Da € 2.000,01 a € 5.000,00 – rate mensili da minimo € 200,00 (massimo 25 mesi);
- superiori a € 5.000,01– rate mensili da minimo € 500,00 (massimo 25 mesi);

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00. (*importo da stabilire a cura del Comune*)

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile secondo le materie di cui all'articolo 5 comma 3 sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2019, che trova integrale applicazione ad esclusione dell'articolo 34 inerente "Tariffe per la concessione del suolo pubblico" per le quali si farà riferimento alle nuove tariffe del Canone Unico.

2. Nel caso di occupazione temporanea effettuata da venditori occasionali (spuntisti) l'autorizzazione si intende rilasciata con l'assolvimento del canone giornaliero.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa di base annua e la tariffa di base giornaliera sulle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019.

2. La tariffa non essendoci classificazione specifica è standard.

3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati.

Articolo 64 - individuazione delle aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le aree mercatali sono individuate da apposita delibera di Giunta Comunale e classificate zona A secondo quanto indicato all'art. 47 del presente regolamento.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Sono occupazioni permanenti le occupazioni da parte dei titolari della concessione di cui all'art. 17 del regolamento dei mercati su aree pubbliche.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Per le occupazioni permanenti nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% per cento (*l'articolo 1 comma 843 della legge n. 160 del 2019 prevede una riduzione tra il 30 e il 40 per cento*) sul canone complessivamente determinato.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Ufficio Competente rileva la violazione, e adotta gli idonei provvedimenti sanzionatori, disponendo altresì la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta 30% così come previsto dal comma 3 dell'articolo 65.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 69 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone i mercati di colture e prodotti del settore Agroalimentare, promossi anche da Associazioni di categoria, per la commercializzazione della produzione propria che si svolgono occasionalmente e della durata massima di 48 ore;

2. Sono esenti dal canone le attività di propaganda politica o elettorale effettuate in occasione del mercato settimanale nei limiti di 6 mq.

3. Sono esenti dal canone le attività di promozione delle campagne di sensibilizzazione per la finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica effettuate in occasione del mercato settimanale nei limiti di 6 mq;

4. Le esenzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata, secondo le procedure previste dall'articolo 62 del presente regolamento.

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in tre rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00 In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 73 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa si applica **la sanzione amministrativa** del 100 per cento del Canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 71 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le seguenti condizioni:

- a) presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere al giudice ordinario o entro 30 giorni dalla notifica della pronuncia dello stesso giudice (cessazione materia del contendere o sentenza di soccombenza);
- b) contestuale adesione all'accertamento, con espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento;
- c) pagamento per intero delle sanzioni irrogate, degli interessi liquidati e delle spese addebitate;
- d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- e) corresponsione degli interessi al tasso legale corrente con maturazione giornaliera decorrente dalla data di esigibilità.

8. La dilazione di pagamento, per importi complessivi superiori a 2 mila euro, prevede la presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

9 La dilazione di pagamento, eventualmente riconosciuta sulle somme accertate per il mancato pagamento del Canone, sarà autorizzata secondo le seguenti modalità:

- Da € 200,00 a € 2.000,00 – rate mensili da minimo € 100,00 (massimo 20 mesi);
- Da € 2.000,01 a € 5.000,00 – rate mensili da minimo € 200,00 (massimo 25 mesi);
- superiori a € 5.000,01– rate mensili da minimo € 500,00 (massimo 25 mesi);

Articolo 74 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75 – Normativa di rinvio

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 76 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 della legge n. 212 del 2000, dal 1° gennaio 2021.

Sommario

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI.....	2
ARTICOLO 2 – PRESUPPOSTO	2
ARTICOLO 3 - SOGGETTO OBBLIGATO	2
ARTICOLO 4 - ISTANZA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI..	3
ARTICOLO 5 - REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.	3
ARTICOLO 6- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
ARTICOLO 7- FUNZIONARIO RESPONSABILE	4
ARTICOLO 8 – AUTORIZZAZIONI	4
ARTICOLO 9 - DIVIETI E LIMITAZIONI.....	4
ARTICOLO 10- PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	4
ARTICOLO 11 – DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI	4
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE	5
ARTICOLO 13 – DEFINIZIONE DI INSEGNA D’ESERCIZIO.....	5
ARTICOLO 14 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....	6
ARTICOLO 15 – CLASSIFICAZIONE STRADE	6
ARTICOLO 16 - DICHIARAZIONE.....	6
ARTICOLO 17 - PAGAMENTO DEL CANONE	6
ARTICOLO 18– RIMBORSI E COMPENSAZIONE	7
ARTICOLO 19- ACCERTAMENTO E SANZIONI ED EVENTUALI RATEIZZAZIONI.....	7
ARTICOLO 20 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE	8
ARTICOLO 21- MEZZI PUBBLICITARI VARI.....	8
ARTICOLO 22– RIDUZIONI	8
ARTICOLO 23 - ESENZIONI	9
ARTICOLO 24 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI	11
ARTICOLO 25 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11
ARTICOLO 26- IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE	11
ARTICOLO 27 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11
ARTICOLO 28 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	12
ARTICOLO 29 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO	12
ARTICOLO 30 - RIDUZIONE DEL DIRITTO	12
ARTICOLO 31 - ESENZIONE DAL DIRITTO.....	12
ARTICOLO 32 - PAGAMENTO DEL DIRITTO	13
ARTICOLO 33 - NORME DI RINVIO	13
ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	14

ARTICOLO 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	14
ARTICOLO 36 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI	14
ARTICOLO 37 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	14
ARTICOLO 38 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE	15
ARTICOLO 39 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA, CONTENUTO E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	15
ARTICOLO 40 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	16
ARTICOLO 41 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE	16
ARTICOLO 42 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	16
ARTICOLO 43 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE ..	16
ARTICOLO 44 - MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	16
ARTICOLO 45 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	17
ARTICOLO 46 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....	17
ARTICOLO 47 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI.....	17
ARTICOLO 48 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....	18
ARTICOLO 49 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE	18
ARTICOLO 50 - PASSI CARRABILI	19
ARTICOLO 51 - SOGGETTO PASSIVO	19
ARTICOLO 52 - AGEVOLAZIONI	20
ARTICOLO 53 - ESENZIONI	20
ARTICOLO 54 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	20
ARTICOLO 55 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	21
ARTICOLO 56 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA.....	21
ARTICOLO 57 - RIMBORSI.....	21
ARTICOLO 58 - SANZIONI	21
ARTICOLO 59 - ATTIVITÀ DI RECUPERO	22
ARTICOLO 60 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	23
ARTICOLO 61 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	23
ARTICOLO 62 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE	23
ARTICOLO 63 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....	23
ARTICOLO 64 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI.....	23
ARTICOLO 65 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....	23
ARTICOLO 66 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	24
ARTICOLO 67 - SOGGETTO PASSIVO	24
ARTICOLO 68 - AGEVOLAZIONI	24

ARTICOLO 69 - ESENZIONI	24
ARTICOLO 70 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	24
ARTICOLO 71 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA.....	25
ARTICOLO 72 - RIMBORSI.....	25
ARTICOLO 73 - SANZIONI	25
ARTICOLO 74 - ATTIVITÀ DI RECUPERO	26
ARTICOLO 75 – NORMATIVA DI RINVIO.....	27
ARTICOLO 76 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	27